

Publicato il 04/10/2023

**N. 04069/2023 REG.PROV.CAU.**  
**N. 07406/2023 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Settima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 7406 del 2023, proposto da

-OMISSIS- in qualità di esercente la potestà sul minore, -OMISSIS- in qualità di esercente la potestà sul minore, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Darvin Silvestri, Gianni Barbieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gianni Barbieri in Milano, via Visconti di Modrone, 32;

***contro***

Ministero dell'Istruzione e del Merito, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

***per la riforma***

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia n. -OMISSIS-, resa tra le parti;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale del TAR per la Lombardia di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2023 il Cons. Marco Valentini e udito per la parte appellante l'avvocato Darvin Silvestri;

Con il ricorso introduttivo l'originario ricorrente, odierno appellante, ha chiesto l'annullamento del provvedimento con il quale l'alunna-OMISSIS- non è stata ammessa alla classe seconda della **scuola** secondaria, emesso dal consiglio di classe dell'-OMISSIS- in data 9/06/2023, nonché del provvedimento di diniego dell'istanza di annullamento del provvedimento di ammissione in via di autotutela del 7/08/2023 e di tutti gli atti comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti.

Con l'ordinanza impugnata, il primo giudice ha respinto la domanda cautelare, ritenendo il ricorso non assistito da sufficiente *fumus boni iuris* in ragione delle numerose insufficienze conseguite dall'alunna al termine dell'anno scolastico e dell'analitico giudizio finale reso dal Consiglio di classe, che pone in evidenza una serie di carenze, allo stato non colmabili, che non consentono all'istante, secondo il TAR, di poter affrontare con adeguati strumenti la classe superiore.

Il primo giudice ha altresì osservato che non sembra possano essere addebitate omissioni all'istituto scolastico per la mancata attivazione del piano didattico personalizzato, in quanto la relazione -OMISSIS-che ne consiglia l'attivazione risulta redatta in data 21 giugno 2023.

Peraltro, ha evidenziato il TAR adito che non è risultato smentito che i genitori della studentessa, all'inizio dell'anno scolastico, non abbiano accolto con favore l'intenzione dell'istituto scolastico di istituire un piano didattico personalizzato, seppure provvisorio e temporaneo, per poter affrontare alcuni bisogni educativi dell'alunna comunque rilevati dai

docenti dell'istituto, pur in assenza di una specifica certificazione al riguardo.

Conclusivamente, il TAR ha respinto l'istanza cautelare ritenendo ragionevole la motivazione della non ammissione con riferimento alla necessità di consentire all'alunna di consolidare conoscenze e competenze in materie rispetto a cui egli manifesta difficoltà, che, proprio in quanto presenti, non potrebbero, al contrario, consentire il passaggio alla classe successiva, in quanto ciò non farebbe che aggravare il deficit conoscitivo dell'istante.

In sede di appello cautelare, è stato dedotto:

*-Omessa motivazione in merito alla violazione degli artt. 1 e 6 del D.lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, e della circolare n.1865 del 10.10.2017.*

In particolare, l'appellante ha lamentato che il TAR si sarebbe limitato ad effettuare una sorta di riepilogo delle circostanze dedotte dalla parte resistente senza argomentare minimamente in merito alle censure sollevate, con una mera riproposizione delle motivazioni dell'amministrazione e omettendo di pronunciarsi in merito alla principale censura di parte ricorrente, ovvero la violazione degli artt. 1 e 6 del d.lgs. n. 62 del 13 aprile 2017 e della circolare n.1865 del 10/10/2017.

Osserva poi l'appellante che secondo principi già ribaditi da questo Consiglio, anche in presenza di una o più insufficienze, la **bocciatura** per uno studente della prima media deve essere considerata un'eccezione. Secondo questi principi, infatti, il giudizio circa l'ammissione alla classe successiva nella **scuola** secondaria di primo grado deve fare riferimento unitario e complessivo a periodi più ampi rispetto al singolo anno scolastico e ciò, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più disciplina. Tale motivazione sarebbe completamente mancata, così come apparirebbe omessa la valutazione della possibilità di recupero in un più ampio periodo e l'attivazione di meccanismi di recupero sufficienti,

L'appellante ripropone quindi i motivi dedotti nel ricorso in primo grado, evidenziando altresì, quanto al merito:

- che all'alunna è stato diagnosticato un -OMISSIS-(-OMISSIS-). Trattasi di difficoltà nella -OMISSIS-(-OMISSIS-), fragilità nella -OMISSIS-, difficoltà nelle -OMISSIS-, difficoltà -OMISSIS-;

-per tali motivi, la valutazione -OMISSIS-suggerisce molteplici misure didattiche, sia per compensare le sue difficoltà (misure compensative), sia per dispensarla da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere (misure dispensative).

Tuttavia, lamenta l'appellante la mancata applicazione di strategie di studio personalizzate.

La **scuola**, attraverso il "modello R", aveva segnalato numerose difficoltà a carico dell'alunna, invitando la famiglia ad effettuare una valutazione. In effetti, a seguito di apposita valutazione, all'alunna è stato diagnosticato un -OMISSIS- (-OMISSIS-). Tuttavia, non sarebbe stato attivato (in attesa di disporre della certificazione pubblica), rileva l'appellante, alcun percorso personalizzato, né si è provveduto ad applicare provvisorie misure compensative e dispensative.

Le insufficienze riportate, pertanto, secondo l'appellante, non sarebbero imputabili all'alunna, anche alla luce della dedotta inadeguatezza delle verifiche proposte.

L'appellante lamenta poi la mancata presa in considerazione delle difficoltà dell'alunna e, quanto al possesso da parte degli insegnanti degli attestati relativi a corsi di formazione e aggiornamento, di non avere ricevuto esito da parte della **scuola** alla relativa istanza di accesso volta ad averne informazione.

L'appellante rileva altresì il breve tempo destinato dal Consiglio alla valutazione finale che sarebbe indice di scarsa attendibilità delle valutazioni, insieme alla mancata motivazione sull'assegnazione dei voti, mentre sottolinea, nel contempo, la mancata presa in considerazione, da

parte del Consiglio, di alternative alla **bocciatura**, come ad esempio la possibilità di recuperare durante il periodo estivo attraverso lo studio individuale, le ripetizioni private, o appositi corsi di recupero.

Prosegue l'appellante deducendo che nella parte finale dell'anno scolastico all'alunna non è stata data la possibilità di recuperare le insufficienze nelle discipline educazione tecnica, italiano, storia, geografia, inglese, matematica, scienze, come sarebbe dimostrato dal registro dei voti.

Infine, lamenta l'appellante che il Consiglio di classe, in occasione dello scrutinio, non ha preso in considerazione il miglioramento finale dell'alunna nelle discipline geografia ed educazione tecnica, calcolando in modo errato la media matematica, valutando diversi alunni con insufficienze con disparità di trattamento e mancando di considerare che la **scuola** ha omesso di organizzare corsi di recupero pomeridiani, che avrebbero consentito all'alunna di colmare le lacune e così recuperare le insufficienze a fine anno.

Osserva il Collegio, pur nei limiti dell'accertamento propri della fase cautelare e impregiudicati gli approfondimenti della fase di merito, di non ravvisare indizi certi di fondatezza dei motivi di appello cautelare, comunque tali da revocare in dubbio quanto statuito dal giudice di prime cure nell'ordinanza impugnata.

Appare *prima facie* che la **scuola**, in mancanza di una specifica certificazione (la relazione -OMISSIS-è stata redatta al termine dell'anno scolastico e su sollecitazione dello stesso istituto), abbia comunque provveduto con gli strumenti ordinari, consistenti in attività di recupero e di rinforzo programmate, senza che la mancata attivazione di un piano didattico personalizzato, in assenza di certificazione e, per quanto si evince dall'ordinanza impugnata, non controdedotta sul punto nell'atto di appello, in assenza di una condivisione da parte dei genitori nonostante l'impulso dell'amministrazione scolastica, possa essere rilevata formalmente come un'omissione.

La condizione obiettiva delle numerose insufficienze registrate cristallizza l'inidoneità al passaggio alla classe superiore allo stato dei fatti, mentre non appare dimostrato un profilo di abnormità o irragionevolezza nella valutazione discrezionale tecnica attribuita al consiglio di classe, tale da giustificare la misura interinale richiesta.

L'appello cautelare, pertanto, va respinto.

Sussistono nondimeno peculiari ragioni per la compensazione delle spese tra le parti della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

Respinge l'appello (Ricorso numero: 7406/2023).

Provvede sulle spese della presente fase cautelare compensandole tra le parti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere

Massimiliano Nocelli, Consigliere

Daniela Di Carlo, Consigliere

Marco Valentini, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Marco Valentini**

**IL PRESIDENTE**  
**Marco Lipari**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.